

STATUTO CONTRADA VILLAMAGNA APS



Premessa: Dopo la decisione di adeguare gli statuti del Comitato delle Contrade della città di Volterra, delle Contrade che lo costituiscono e della Compagnia Balestrieri alla legge sul terzo settore, se ne dà attuazione con la sottoscrizione del presente nuovo statuto.

La contrada Villamagna, quale parte integrante del Comitato, riconosce gli scopi del Comitato delle Contrade della città di Volterra e s'impegna a promuoverne l'attività.

Identifica nel Comitato delle Contrade della città di Volterra la funzione di coordinamento fra tutte le Contrade, la Compagnia Balestrieri e le associazioni che ne faranno parte, oltre che di raccordo nei confronti degli Enti e delle Associazioni esterne al Comitato stesso.

La Contrada si impegna a rispettare lo statuto del Comitato delle Contrade della città di Volterra ed i suoi regolamenti.

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

- **Delle Origini della Contrada:** La Contrada di Villamagna è una delle Contrade di Volterra. E' costituita a far data dall'anno 1996. Lo statuto viene approvato dall'Assemblea della Contrada con voto unanime, in data 26/11/1999. Ad oggi la Contrada si dà la forma, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 1171 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, di associazione avente la seguente denominazione:

"Contrada di Villamagna APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Volterra e con durata illimitata.

- **Del Territorio e dei confini:** La Contrada comprende oltre il paese di Villamagna, il territorio circostante che si estende nel Comune di Volterra. E' delimitato a nord dai confini con i Comuni di Peccioli, Montaione e Gambassi, a sud e ad ovest dal corso del fiume Era, ad est dal ponticello sul torrente Capriggine e dal ponticello di S. Quirico (zona Prato d'Era).
- **Dell'Emblema e dei colori:** I colori della Contrada sono il giallo e il nero. Nel centro, all'interno di una mandorla con sfondo giallo e fiamme nere, risalta il simbolo araldico di un drago posto sul monte.
- **Della Festa Titolare e delle onoranze:** La festa di Contrada ricorre in occasione della festa della Madonna del voto, che si celebra la seconda domenica di ottobre.
- **Della Sede:** La Contrada di Villamagna ha la sua sede provvisoria presso la sala parrocchiale.

Art. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ'.

2.1 Dei Fini della Contrada

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse

generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro

sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Contrada è una libera associazione apartitica, aconfessionale, senza distinzione di razza e di sesso, senza scopo di lucro. I fini della Contrada di Villamagna sono quelli di



tener uniti e affratellati i cittadini abitanti ed operanti nella stessa, al fine di ricreare quel tessuto umano che, nell'intento di soddisfare comuni bisogni, sappia ritrovare occasioni di incontro e di dialogo in spirito di amicizia e solidarietà. Gli obiettivi generali della Contrada vanno dalla promozione di attività ricreative e di svago, ad iniziative culturali volte soprattutto a conoscere e valorizzare il territorio per apprezzarne meglio la bellezza e la ricchezza storica ed artistica, ad individuare inefficienze al fine di sollecitare e sensibilizzare la pubblica Amministrazione a farsene carico. La Contrada è quindi una comunità fondamentale per far conoscere alla Pubblica amministrazione i bisogni e le priorità da soddisfare. La contrada, stimolando una sana competizione ed emulazione, provoca un risveglio della vita della città; diventa per i suoi abitanti un importante polo di riferimento. Tali scopi verranno perseguiti mediante la promozione di attività sociali, culturali, agonistiche, di rievocazione storica. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limi-

ti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 - DEI CONTRADAIOLI. AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI.

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Sono contradaïoli e costituiscono il popolo di Villamagna coloro che sono nati nel territorio della Contrada; coloro che vi sono residenti o che vi abbiano domicilio o sede lavorativa; le persone che per libera scelta si dichiarano contradaïoli. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I contradaiooli di ambo i sessi che abbiano compiuto i sedici anni, hanno diritto di voto nella Assemblea Generale, nelle

elezioni del Consiglio direttivo ed in ogni altro caso in cui sia richiesto il voto.

Per essere eletti a far parte del Seggio ed a qualsiasi altra carica della Contrada è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Il titolo di contradaiole onorario è titolo onorifico.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- Tutti i contradaiooli sono tenuti:
- all'osservanza di ogni deliberazione legittimamente assunta dagli organi della Contrada,
- a concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, al buon andamento dell'associazione;
- a contribuire alla conservazione ed all'incremento del suo patrimonio ideale, materiale ed immateriale, nonché alla vita ed al prestigio dell'associazione con ogni mezzo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente

all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 - Degli organi della Contrada

Gli organi della contrada sono:

- Assemblea generale della Contrada
- Consiglio Direttivo

Art. 7 - Dell'Assemblea

L'Assemblea Generale della Contrada è il massimo organo in cui si manifesta e si esprime la volontà del popolo della contrada e la compongono tutti i contradaioi di tutti i sessi di età non inferiore a 16 anni. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di

prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, mediante avviso posto all'esterno della sede dell'associazione e sulle bacheche dell'associazione almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi ;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio

o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Nel giorno stabilito per la convocazione deve essere esposta alla sede della Contrada la Bandiera. In seduta ordinaria l'Assemblea Generale deve essere convocata nelle seguenti occasioni:

- per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo;
- per l'approvazione del bilancio preventivo
- entro il mese di ottobre nell'anno di scadenza degli organi elettivi, per la nomina della Commissione Elettorale.
- Spetta all'Assemblea Generale in seduta straordinaria ogni decisione circa:
 - la decisione di acquistare, a titolo sia oneroso sia gratuito o alienare beni immobili;
 - la modifica dello Statuto per la quale occorre la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti;
 - la costituzione di ipoteche passive;



- ogni altra deliberazione che non sia di specifica competenza di altri Organi della Contrada.

Per particolari circostanze che rivestano carattere di necessità e urgenza l'Assemblea Generale può essere convocata dal Balitore senza l'osservanza delle suddette formalità.

Possono altresì essere usate altre forme di comunicazione scritta che la tecnologia mette a disposizione anche mediante l'uso di Internet. In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata ogni volta lo richieda il Capitano per argomenti inerenti la sua carica. L'Assemblea Generale è presieduta dal Balitore, assistito da un Cancelliere, che dovrà redigere il relativo verbale. All'inizio di ogni seduta dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea Generale precedente, la cui approvazione sarà oggetto di voto.

Art. 8 - Del Consiglio Direttivo: organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- la determinazione dei rapporti con le altre Contrade;

- la decisione di partecipare con rappresentanze ufficiali a manifestazioni o cerimonie aventi svolgimento in Volterra o fuori;
- esequire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- promuovere sottoscrizioni ed altre iniziative per il reperimento dei fondi necessari per la vita della Contrada;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- coinvolgere anche al suo interno, ma a solo titolo consultivo, quelle persone che, per particolari doti e qualità, possano dare in qualsiasi modo il loro contributo alla Contrada;

- decidere in merito al conferimento del titolo di contra-
daiole onorario.

L'Organo di amministrazione è formato da 11 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limitazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio direttivo, durante la prima seduta di insediamento, che deve essere tenuta entro 10 giorni dal momento delle elezioni, provvede ad eleggere, scegliendoli ovviamente fra di loro, il Balitore; il Vicario; il Cancelliere; il Camerlengo; l'Economo e i Provveditori, il Capitano e il Maestro di campo. In caso di dimissioni di un consigliere si procede alla sua sostituzione attingendo progressivamente dall'elenco dei non eletti. Nell'impossibilità della surroga il Consiglio resta in carica purché facciano parte dello stesso almeno la metà

più uno dei consiglieri eletti. Scendendo sotto tale soglia, si procede al rinnovo dell'intero Consiglio da effettuarsi entro quaranta giorni, a decorrere dalla data nella quale si è verificata la suddetta circostanza. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei voti. Il Consiglio si riunisce di norma mensilmente. E' facoltà del Balitore convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario. Il Consiglio può essere convocato su richiesta scritta di almeno 5 componenti. I componenti il Consiglio debbono essere avvertiti delle riunioni a mezzo telefono o mediante avviso esposto nelle bacheche della Contrada o altre. Forme di comunicazione anche mediante l'uso di internet. I membri del Consiglio hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni; dopo tre assenze ingiustificate saranno considerati decaduti dalla carica.

La seduta del Consiglio è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per ciascuna riunione il Cancelliere redige apposito verbale che, una volta approvato nella riunione successiva, viene controfirmato dal Balitore.

Il Consiglio direttivo nomina commissioni o singoli delegati ad attività specifiche indicando per scritto i limiti del mandato, ivi compresi eventuali vicari pro-tempore del cancelliere e del Camerlengo.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- Balitore



- Vicario
- Cancelliere
- Camarlengo
- Provveditore ai Beni
- Provveditore ai giovani contradaioi
- Maestro di campo

Art. 9 - Del Balitore (presidente)

Il Balitore (Presidente) rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E' eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno con una maggioranza qualificata dei due terzi componenti l'organo nelle prime due votazioni e con una maggioranza semplice nella terza. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Balitore:

- convoca e presiede tutte le adunanze dei vari Organi di Contrada e delle Commissioni eventualmente nominate;
- firma la corrispondenza ed ogni atto che riguarda la Contrada;
- provvede a che tutto proceda regolarmente sorvegliando l'operato e l'attività di ogni incaricato;

- compie la cerimonia del Battesimo contradaio;
- presenza alle onoranze per le feste Titolari delle Contrade, se invitato;
- presenza alle riunioni del Comitato delle Contrade e alle cerimonie civili, militari e religiose;
- risponde dell'operato del Consiglio all'Assemblea Generale;
- compie, in nome e per conto della Contrada, tutto quanto non sia demandato espressamente ed esclusivamente alla competenza del Consiglio e dell'Assemblea Generale .
- ha facoltà di farsi sostituire, di volta in volta, dal Vicario o da altro componente del Consiglio,
- sostituisce il Capitano in caso di impedimento e ne assume le funzioni in caso di improvvisa vacanza nella carica, fino al momento in cui si sia provveduto alla elezione del nuovo Capitano,
- ha il compito di tenere in perfetto ordine l'archivio, sia storico sia corrente e tutta la documentazione in esso contenuta.
- Riceve alla fine di ciascun biennio la documentazione consegnata dai titolari delle varie cariche del Consiglio direttivo, con l'incarico di ordinarla e conservarla per un periodo di sei anni, di durata dell'archivio corrente, e di passarla all'archivio storico, previo scarto del materiale di minore rilevanza.

- Ordina e cura la migliore conservazione dei libri dei verbali delle adunanze dei vari organi della Contrada, quando vengono loro consegnati dai Cancellieri.
- Provvede a catalogare e classificare il materiale esistente in modo da facilitarne la ricerca e la consultazione.
- Chi vuole visionare i documenti dell'archivio deve fare domanda scritta al Balitore.
- Promuove iniziative dirette a favorire studi e ricerche di carattere storico sulla Contrada e sulla città di Volterra.

Art. 10 - Delle altre figure

▪ **Del Vicario: vicepresidente**

Il Vice Presidente (Vicario) coadiuva il Balitore nella conduzione della Contrada. Può essere delegato di sovrintendere e coordinare i vari settori di attività. Per i casi di assenza o impedimento temporanei, il Balitore delega di volta in volta il Vicario a sostituirlo.

Il Vice Presidente (Vicario) sostituisce il Presidente (Balitore) in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

▪ **Del Cancelliere: segretario**

Il Cancelliere provvede alla stesura dei verbali delle adunanze e di ogni altra manifestazione ufficiale della Contrada. Disimpegna i compiti di segreteria, ivi compresi la corrispondenza e il protocollo; custodisce il materiale dell'archivio corrente fino al termine del suo mandato.

Ha inoltre il compito di pubblicizzare con ogni mezzo l'attività della Contrada e di provvedere agli atti di cortesia epistolare previsti dalla tradizione o indicati dal Balitore.

▪ **Del Camarlengo**

Il Camarlengo è il depositario dei contanti e dei titoli della Contrada e ne risponde. Spettano al Camarlengo le riscossioni di qualsiasi natura ed entità ed al pagamento di ogni spesa su presentazione di documenti firmati dal Balitore, dal Vicario o dai singoli responsabili di settore per gli affari di loro competenza. Le eventuali somme che eccedessero quelle di ordinaria amministrazione, devono essere depositate presso un Istituto bancario, con facoltà di operare a firma disgiunta del Balitore e del Camarlengo. Le riscossioni e i pagamenti effettuati devono essere registrati su apposito libro di cassa. Anticipa al Cancelliere un fondo spese entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. E' tenuto a rendere conto al Balitore della situazione di cassa ogni qualvolta questi ritenga opportuno effettuarne la verifica.

▪ **Del Provveditore ai Beni**

Il Provveditore ai Beni immobili cura la conservazione, la tutela e valorizzazione del patrimonio della Contrada. Egli provvede alla manutenzione sia ordinaria sia straordinaria del patrimonio stesso. Esprime il parere sull'acquisto, l'alienazione, la locazione e conduzione di immobili.



▪ Dei Maggiorenti - Del Collegio dei Maggiorenti

Il Collegio dei Maggiorenti è formato da membri di diritto. Ne fanno parte a vita coloro che hanno disimpegnato per un intero mandato le cariche di balitore, di Vicario e di Capitano, esclusi quelli in carica. Il Collegio dei Maggiorenti elegge nel suo seno il Rettore tra coloro che hanno ricoperto le cariche prima citate. Il Rettore resta in carica tre anni. Il Collegio dei Maggiorenti, ha tra l'altro, l'alta funzione di patronato e tutela sulla Contrada e sulla sua attività, curando che ogni iniziativa, ed ogni deliberazione siano conformi agli interessi della Contrada ed allo spirito dello Statuto. Si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Rettore, o dietro richiesta di almeno tre membri e del Balitore in carica, ogni volta che si renda necessario per assolvere ai suoi compiti istituzionali e per :

- esaminare eventuali vertenze che fossero portati al suo esame e che, per la loro gravità, coinvolgano l'unità della Contrada svolgendo opera di mediazione tra le tesi opposte;
- dare parere ogni volta che il balitore o il Consiglio direttivo ritengano di consultarlo;
- esprimere il parere, non vincolante, sulle modifiche statutarie. Il Collegio dei Maggiorenti decide a maggioranza dei componenti.

▪ Del Capitano

Il Capitano viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella sua prima riunione annuale e dura in carica un solo anno. Qualora il Capitano risulti scelto tra i non eletti, non avrà diritto di voto nel Consiglio Direttivo ma solo potere consultivo su specifiche tematiche.

Il Capitano è il responsabile delle varie manifestazioni sportive organizzate, direttamente od indirettamente, dall'associazione e risponde della sua attività al Consiglio Direttivo. Ha tuttavia l'obbligo di interessare il Balitore qualora sorgano o si prospettino dispute o vertenze con altre associazioni partecipanti alle manifestazioni sportive.

Ha la facoltà di nominare un proprio fiduciario. Può avvalersi dei mezzi finanziari messi a sua disposizione dall'associazione per far fronte ad eventuali spese previste per le manifestazioni. In caso di sue dimissioni o decadenza dalla carica per qualsivoglia motivo, il Consiglio Direttivo eleggerà un nuovo Capitano .

▪ Del Maestro di Campo

E' il responsabile della coreografia delle uscite in costume; cura la formazione e la vestizione dei figuranti per le onoranze e per il Gioco delle contrade, cura la disposizione dei cortei; richiede atteggiamenti consoni all'epoca alla quale la manifestazione si riferisce; esprime pareri in merito alla rispondenza degli abiti da indossare e su tutte le iniziative

di carattere storico. Può essere investito di funzioni permanenti o temporanee. Egli fa parte del Consiglio direttivo, pertanto il suo compito termina allo scadere del mandato del Consiglio.

▪ **Art. 11 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

▪ **Art. 12 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

▪ **Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE.**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché

dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

▪ **Art. 14 - BILANCIO DI ESERCIZIO.**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

▪ **Art. 15 - LIBRI.**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;



▪ il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

▪ **Art. 16 - VOLONTARI.**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

▪ **Art. 17 - LAVORATORI.**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

▪ **Art.18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO.**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

▪ **Art. 19 - RINVIO.**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo setto-

re) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Volterra, li 22/04/2021

Tobbi Savi

allegato all'atto registrato a Pontedera
il 29/04/2021 al n. 896 serie 3

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DECENTRATO DI VOLTERRA (*)
Gianfranco Stanislai

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paola Amodio

